



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione



Ufficio Scolastico Regionale per
la Calabria

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CESSANITI
Scuola dell'Infanzia - Primaria – Secondaria di 1° grado
Via Capialbi 8 Cessaniti Tel 0963/501582 - Cod. Mecc.VVIC81800T – C.F.96012450795
E - Mail VVIC81800T@istruzione.it – VVIC81800T @pec.istruzione.it
Sito Web:www.comprensivocessaniti.edu.it

Al Personale Docente
Al personale ATA
Al DSGA

Circolare n. 167

Oggetto: Obbligo del green pass per il personale scolastico.

Si informa il personale in servizio che il D.Lgs n. 111 del 6 agosto 2021 - Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università - introduce misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche a partire dal 1° settembre 2021.

Tra le misure previste e adottate per tutto il personale scolastico, è compreso l'obbligo, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, di possedere la certificazione verde COVID-19 (Green pass) che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso. La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute in allegato.

Per come previsto dalle disposizioni di legge, è possibile ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti o se si è guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. Acclarata la negatività dal testing eseguito, il referto sarà valido come green pass provvisorio per il personale scolastico non vaccinato valevole per la riammissione nella comunità scolastico educativa. La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74" (sanzione pecuniaria).

Con successiva circolare, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione tuttora in corso di definizione, saranno rese pubbliche le modalità organizzative di verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

Si raccomanda la lettura attenta dei seguenti documenti:

1. Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
2. Circolare del Ministero della salute sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid19.

Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Maria Gueli

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 comma 2 D. Lgs n. 39/93*